NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16-QUATER DELLE LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249, QUALE RISULTA MODIFICATO DALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 12

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 11 LUGLIO 1980, N. 312

(3)

Versione in vigore dal 13 luglio 1980, non più in vigore dal 27 marzo 2012 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater delle legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
Estremi	Legge 10 dicembre 1973, n. 804
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 173, comma 1) che la soppressione del presente articolo ha effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla legge medesima.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attuazione-dell-articolo-16-quater-delle-legge-18-marzo/art-12-articolo-soppresso-dalla-l-11-luglio-1980-n-312/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it